

Protocollo per il contenimento del rischio di contagio Covid-19 alla ripresa delle attività sportive

In base alle “Linee Guida per l'Attività sportiva di base e l'attività motoria in genere” emanate ai sensi del DPCM del 17/05/2020 art 1 lettera f), ai sensi delle “Linee guida : Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di Squadra del 18 maggio 2020 all. 4 lettera C , ed ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 lettere f) e g), a cui tutti i Responsabili/Conduttori degli impianti sportivi, tutti i Legali Rappresentanti di ASD/SSD, tutti gli operatori sportivi e frequentatori a vario titolo devono attenersi, si integrano i suggerimenti già inviati ed allegati alle circolari riguardanti le autorizzazioni alla ripresa degli allenamenti con ulteriori modalità e/o operazioni utili a contenere il rischio di contagio da Covid-19.

Si precisa che tali indicazioni potranno essere oggetto di modifica e/o revisione a seguito di modifiche legislative che sarà cura di questa Asd notificare agli interessati

- Verifica da parte del Legale Rappresentante dell'Asd, o suo delegato, della validità del certificato di idoneità alla attività sportiva nelle varie forme, come richiesto dalle norme di legge, degli atleti e/o praticanti attività sportiva.
- Negazione dell'ingresso a chiunque (atleti/praticanti/tecnici/istruttori/assistenti/collaboratori...) manifesti sintomi riconducibili al Covid-19 (raffreddore, tosse, mal di gola...)
- Compilazione del modello di autodichiarazione da parte di Atleti e Tecnici da consegnare al Legale Rappresentante dell'Asd o suo delegato.
- Firma e consegna di questo Protocollo per presa visione.
- Misurazione della temperatura corporea con termometro a distanza ad Atleti, Tecnici, ovvero a chiunque acceda all'impianto/palestra.
- Individuazione di un locale dove isolare temporaneamente chiunque eventualmente manifesti temperatura > 37,5°, in attesa della messa in atto dei provvedimenti di legge.
- Affissione all'interno dell'impianto delle opportune informative sul comportamento da avere e del poster allegato alle “Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere” del 19 maggio 2020.
- Provvedere alla pulizia due o più volte al giorno in caso di più turni di presenza di atleti e disinfezione almeno quotidiana degli ambienti; in particolare attrezzature (ad ogni cambio praticante/turno, i reformer prima e dopo l'utilizzo) con detergenti e prodotti a base di alcool, pulizia/disinfezione di locali, pavimenti, superfici, porte, finestre, maniglie, servizi igienici, tavoli, accessori, sbarre etc., con detergenti e prodotti contenenti candeggina o a base alcolica.
- Controllo periodico e pulizia/sostituzione dei filtri degli apparecchi di riscaldamento (a carico del Proprietario dei Locali, Comune di Masate)
- Ove necessario o consigliabile prevedere interventi di sanificazione completa (nota 2 a chiarimento vedere definizioni in DM 07/07/1997).
- Disponibilità di dispenser di soluzioni igienizzanti all'interno dell'impianto prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e

all'uscita.

- Disponibilità nei bagni di dispenser di sapone e asciugamani di carta monouso.
- Disponibilità in sala di carta monouso per pulire i reformer, le sbarre e ogni altro attrezzo utilizzato (fitballs, bande elastiche, rings...) con alcool ad ogni cambio praticante.
- Divieto di utilizzare attrezzi che non possono essere igienizzati.
- Utilizzo di mascherine da parte di coloro che entrano in contatto con gli Atleti e di guanti monouso qualora i dispenser di igienizzanti non siano in prossimità. Utilizzo di mascherine da parte degli Atleti/praticanti in tutti gli ambienti eccetto durante la pratica sportiva. Utilizzo di mascherine da parte dei tecnici/istruttori anche durante le lezioni salvo in caso di attività ad alto impatto cardiovascolare.
- Utilizzo di sacchetti sigillanti per lo smaltimento di fazzoletti, guanti, mascherine. Obbligo di tossire/starnutire in un fazzoletto o nell'incavo del gomito.
- Divieto per i praticanti di condividere borracce/bottiglie/bicchieri e altri oggetti (asciugamani, tablet o altro).
- Organizzazione delle sedute di allenamento in modo che si possa rispettare l'opportuno distanziamento interpersonale (2 metri tra ogni ballerino alla sbarra o al centro e 2 metri tra ogni reformer o praticante fitness) con eventuale ricorso a turni di allenamento per la possibile emissione di droplets a distanza nell'ambiente circostante.
- Negli allenamenti di squadra/gruppo il Tecnico Responsabile dovrà compilare un registro giornaliero degli atleti/praticanti presenti, con la suddivisione dei turni e degli orari da consegnare al Legale Rappresentante dell'Asd o suo delegato.
- Conservazione di registri con presenze per almeno 14 giorni.
- Conservazione di registri di ogni intervento di pulizia/disinfezione/sanificazione.
- Consentire l'accesso allo spogliatoio ad una persona per volta o comunque in misura contingentata con almeno 1 metro di distanza interpersonale. Gli effetti personali devono essere riposti nella borsa individuale che l'atleta abitualmente ha con sé. Consentire l'accesso in sala danza solo senza le scarpe usate all'esterno da lasciare obbligatoriamente in spogliatoio e nella propria borsa personale in apposito sacchetto. Utilizzare in sala danza solo calzature previste esclusivamente a questo scopo.
- Divieto di utilizzo dello spogliatoio per motivi differenti dal mero deposito di scarpe e borse personali. I praticanti hanno l'obbligo di recarsi in palestra già pronti per l'attività sportiva. L'uso dei servizi igienici sarà invece consentito solo in caso di emergenza e ad ogni eventuale utilizzo dei servizi igienici l'istruttore/assistente/collaboratore provvederà alla loro igienizzazione.
- Ad ogni cambio turno l'istruttore deve arieggiare i locali prestando attenzione a non creare correnti d'aria.
- Rimandare le operazioni di pulizia personale dei praticanti e istruttori all'arrivo presso le rispettive abitazioni; consigliato lavare separatamente i capi personali utilizzati in palestra ad almeno 60 gradi.
- Non consumare pasti all'interno della sala di allenamento e degli spogliatoi;

- Evitare, se e quando possibile, l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici per recarsi in palestra.
- Prevedere incontri di formazione con Atleti e Tecnici per illustrare le nuove *"Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere"* del 19 maggio 2020, oltre a quelle già emanate in con prot. N° 3180 del 3 maggio 2020.

nota 1) La certificazione per l'attività sportiva agonistica è obbligatoria ed è regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982.

La certificazione per l'attività sportiva non agonistica è obbligatoria ed è attualmente regolamentata dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013; dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98, art. 42 bis; dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, art.10-septies; dal Decreto del Ministero della Salute dell'8 agosto 2014 e successive Nota esplicativa del 16 giugno 2015 e Nota integrativa del 28 ottobre 2015; infine, dalla Circolare del CONI del 10 giugno 2016.

La certificazione per l'attività amatoriale e ludico-motoria è facoltativa ed è regolamentata dal Decreto del Ministro della Salute del 24 Aprile 2013 e dalla Legge del 9 Agosto 2013, n. 98, art. 42 bis.

La certificazione per l'attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare è obbligatoria ed è regolamentata dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013.

La certificazione per l'attività sportiva agonistica per i disabili è regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità del 4 marzo 1993.

La certificazione per l'attività sportiva professionistica è obbligatoria ed è regolamentata dalla Legge del 23 marzo 1981, n. 91 e dal Decreto del Ministro della Sanità del 13 marzo 1995.

nota 2) DM 07/07/1997 Num. 274 Decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 (in Gazz. Uff., 13 agosto 1997, n. 188). -- Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della l. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. Preambolo (Omissis). Articolo 1

Definizioni. 1. Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:

a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza; b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie; d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia; e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.